

La class action? Anche contro le Authority

*di Giovanna De Minico**

Il caso della banca americana Goldman Sachs denunciata dalla SEC per aver diffuso a un pubblico disinformato prodotti finanziari “nati per fallire” ci insegna che per vendere strumenti ad alto rischio si debba dire prima di cosa si tratti: scatole belle fuori, ma vuote dentro. Lo scandalo ha accelerato i tempi congressuali della riforma finanziaria di Obama, che impone a queste scatole cinesi la regola della trasparenza informativa per sottrarre il risparmiatore al pericolo della sorpresa. Veniamo ora ai fatti di casa nostra. La Consob, autorità gemella della SEC, si considera priva di poteri di controllo sostanziali sulle informazioni che precedono le negoziazioni finanziarie. La Consob ha sempre limitato il suo sindacato all'accertamento della sola completezza formale dei prospetti informativi, astenendosi dal verificare che quanto dichiarato dagli offerenti nelle carte corrisponda a ricchezze effettivamente possedute nella realtà, nonostante l'avviso contrario della Corte di Cassazione. A questo punto è lecito chiedersi a cosa serva la Consob, se il suo controllo fornisce al risparmiatore un affidamento incerto, perché basato su notizie che potrebbero rivelarsi false. Con ciò non intendo dire che la Consob debba giudicare la convenienza economica dell'affare in luogo del risparmiatore, bensì che debba creare le condizioni perché ciascuno possa compiere scelte di investimento consapevoli. Il sistema americano, infatti, riforma a parte, chiude il cerchio con un'efficace sistema sanzionatorio, che prevede: azioni collettive esperibili anche verso le Autorità indipendenti; responsabilità di queste ultime per controllo negligente che causa notizie errate; sanzioni compensative del danno subito dal risparmiatore maggiorate da un'addizionale punitiva.

Torniamo da noi: la class action per espressa deroga del decreto legislativo 198/09 non è azionabile verso le Autorità; e l'azione risarcitoria è dalla legge 262/05 esperibile solo per dolo o colpa grave delle Autorità. Tale limite alla responsabilità viola la parità di trattamento tra cittadini e amministrazione: i primi pagano comunque se causano danni; il funzionario e il suo datore di lavoro pubblico, la Consob, sono in modo ingiustificato esonerati in caso di colpa.

È opportuno fare una seria riflessione sui poteri delle Autorità, approfittando dell'indagine conoscitiva in corso presso la I Commissione della Camera. Sembra dunque opportuno riscrivere le regole sostituendo all'illegittimo esonero di responsabilità una presunzione di colpa delle Autorità. Pertanto, nel caso in cui il cittadino lamenti un danno per omesso o errato controllo di un'Autorità, non sarà lui a dover raccogliere le prove di una vigilanza negligente, ma l'Autorità a dover dimostrare la sua incolpevolezza. Si renderebbe poi necessario aggravare l'entità della sanzione risarcitoria ed esporre anche le Autorità all'azione collettiva. Un simile intervento a favore del pubblico risparmio, avrebbe effetti positivi in più direzioni. Sul piano istituzionale, perché il nuovo principio compenserebbe parzialmente l'assenza di responsabilità politica delle Autorità con una seria accountability per i danni provocati dalla loro ipotizzabile imperizia o negligenza. Sul piano della uguaglianza, perché si equiparerebbe il cittadino al potere pubblico, costretto a pagare se sbaglia. Sul piano macroeconomico, perché restaurare la fiducia dei risparmiatori nei prospetti veritieri è la premessa per ritornare a investire in capitale rischio, riavviando così il processo economico.

* *Professoressa di diritto costituzionale, Federico II Napoli.*